



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

**REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI,
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI INTERVENTI IN
MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
DEI PICCOLI COMUNI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE ZONE MONTANE**

n. 57

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 57 del 19-06-2008

REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI, FINALIZZATI AL
SOSTEGNO DI INTERVENTI IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA' DEI PICCOLI COMUNI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE ZONE MONTANE

Art. 1
(Premessa)

La Provincia concede finanziamenti ai piccoli comuni, con particolare riferimento a quelli delle zone montane, al fine di sostenere la salvaguardia e la valorizzazione del territorio attraverso interventi mirati di miglioramento della viabilità. Ciò al fine di mantenere e potenziare un quadro vitale di vita sociale ed un miglioramento dell'accessibilità.

Art. 2
(Beneficiari)

Sono beneficiari degli aiuti di cui al presente regolamento i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di invio della scheda di rilevamento di cui all'art. 7 comma 1.

Non saranno ammessi a partecipare al regime di aiuti i Comuni attraversati da almeno una strada, già di proprietà del Consorzio Bonifica Aso, Tenna, Tronto, presa in carico dall'Amministrazione Provinciale nel corso dei due anni precedenti l'invio ai Comuni della scheda di rilevamento di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 3
(Interventi specifici)

Per la strada denominata "Foce di Montemonaco", di proprietà del comune di Montemonaco, in considerazione dell'elevato flusso di traffico che si registra in determinati periodi dell'anno per le attività turistiche e ricettive che richiamano turisti da tutto il territorio provinciale e non solo, verrà stipulato un protocollo d'intesa per effettuare il servizio di sgombroneve, di decespugliazione e la rimozione di frane a carico dell'amministrazione provinciale.

Analoghi protocolli potranno essere stipulati per altre strade con caratteristiche simili sia funzionali che strutturali.

Qualora l'amministrazione provinciale, per l'esecuzione di lavori lungo la propria rete viaria, debba deviare il traffico veicolare su strade di proprietà di un qualunque comune della provincia di Ascoli Piceno e queste di conseguenza subiscano danneggiamento, la Provincia potrà intervenire su di esse per ripristinare lo stato ante quo. Le risorse necessarie per attuare il ripristino dovranno essere previste nel quadro economico del progetto dei lavori che hanno originato la deviazione, nella misura in cui il danno sia quantificabile; in caso di deviazione e danno non previsto nel progetto, le risorse dovranno essere reperite nel bilancio provinciale. Il danno dovrà essere accertato dal tecnico responsabile del progetto, prima di qualunque intervento di ripristino.

Art. 4

(Tipologie di intervento ammissibili)

La Provincia può contribuire, attraverso contributi finanziari, alla realizzazione di lavori inerenti la viabilità individuati dai comuni.

I comuni, singolarmente o congiuntamente nel caso in cui l'intervento interessi una strada che attraversa più comuni, potranno richiedere la compartecipazione economica della Provincia di Ascoli Piceno per interventi di manutenzione straordinaria che non risultino già appaltati al momento della presentazione delle domanda di accesso ai contributi. Il contributo non copre eventuali spese di progettazione degli interventi.

Art. 5

(Entità degli aiuti)

Relativamente alla spesa ammissibile al contributo si fissano le seguenti percentuali:

Comuni fino a 1.500 abitanti	contributo fino al 70 % dell'importo di spesa ritenuto ammissibile
Comuni da 1.501 – 3.000 abitanti	contributo fino al 60 % dell'importo di spesa ritenuto ammissibile

Nel caso di richiesta di contributo presentata congiuntamente da più comuni ai sensi dell'art. 4 comma 2, per la definizione della percentuale di contribuzione si fa riferimento al comune con il minor numero di abitanti. Si specifica che per ciascun comune potrà essere finanziato un solo intervento all'anno.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al programma di interventi per la viabilità dei piccoli comuni viene fissato in sede di predisposizione del bilancio annuale. Annualmente la giunta provinciale fissa il tetto massimo di contribuzione per intervento.

Art. 6

(Priorità)

L'assegnazione dei contributi avverrà seguendo la graduatoria delle domande pervenute, formulata ai sensi dell' art. 7, in base ai criteri e ai parametri indicati nell'allegato A) del presente regolamento e ai relativi punteggi deliberati annualmente dalla Giunta Provinciale, sentita la Commissione Consiliare competente in materia di viabilità.

Le domande pervenute dai comuni che hanno già usufruito di un contributo ai sensi del presente regolamento nel corso dell'anno precedente, vengono inserite in calce alla graduatoria nel rispetto dei punteggi loro attribuiti.

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità - Procedure)

L'Amministrazione Provinciale invia annualmente a tutti i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti una scheda tecnica di rilevamento nella quale ciascun ente indica l'intervento

ritenuto prioritario, non ulteriormente procrastinabile e per il quale intende chiedere un contributo ai sensi del presente regolamento.

Per accedere al finanziamento i comuni, entro il termine fissato annualmente dall'amministrazione provinciale, dovranno presentare apposita domanda, con allegata la scheda di rilevamento di cui al comma 1 e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante:

- l'inesistenza di altre domande di finanziamento per il medesimo intervento a valere su risorse comunitarie, nazionali, regionali o di enti pubblici diversi dal comune stesso;
- la classificazione della strada come comunale, risultante da atti ufficiali adottati dagli organi competenti;

Per l'esame delle domande e delle schede pervenute è costituita una Commissione Tecnica, composta da tre membri, presieduta dal Dirigente del Servizio Viabilità.

La Commissione Tecnica procede all'esame della documentazione pervenuta e, qualora lo ritenga necessario, dispone sopralluoghi da parte dei tecnici del Servizio Viabilità nelle aree oggetto di intervento per verificare l'attendibilità delle richieste.

La Commissione Tecnica, sulla base dei criteri e dei parametri indicati nell'allegato A) del presente regolamento, nonché dei punteggi deliberati annualmente dalla Giunta Provinciale, applica i punteggi ai singoli interventi, il Dirigente del Servizio Viabilità formula una graduatoria degli interventi proposti e a seguito dell'assegnazione del relativo contributo da parte della Giunta Provinciale ne dà comunicazione agli Enti beneficiari.

Entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, i comuni beneficiari dovranno confermare la richiesta di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno di riferimento mediante l'invio del progetto definitivo e/o esecutivo dell'opera.

La Commissione Tecnica di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo/definitivo ne verificherà la corrispondenza alle finalità generali del presente regolamento e nel caso di esito favorevole, comunicherà tempestivamente l'assegnazione definitiva del contributo.

Nel caso in cui il progetto definitivo/esecutivo non risponda alle finalità del regolamento o la documentazione richiesta non sia stata prodotta o risulti incompleta o generica, la Commissione Tecnica escluderà la domanda di contributo dandone tempestiva comunicazione all'Ente interessato.

Art. 8

(Consegna lavori e rinuncia al contributo)

Se il comune intende procedere con i lavori, entro 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di assegnazione definitiva del contributo, dovrà effettuare la consegna dei lavori e trasmetterne tempestivamente comunicazione all'amministrazione provinciale. A seguito di tale comunicazione verrà liquidato, a titolo di anticipazione, il 10% del contributo concesso.

Se il comune beneficiario non intende procedere ai lavori previsti dovrà dare comunicazione scritta della rinuncia al contributo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione.

Art. 9
(Rendicontazione)

A conclusione dei lavori, comprovata da certificato di ultimazione, verrà liquidata a saldo la somma rimanente, previa rendicontazione per l'importo del tetto di spesa ritenuto ammissibile.

Il contributo sarà percentualmente ridimensionato in base allo scostamento dal tetto di spesa ritenuto ammissibile. La mancata trasmissione della rendicontazione dei lavori entro 180 giorni, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo e comporta la restituzione dell'anticipazione erogata.

Art. 10
(Varianti)

Sono ammesse, purché preventivamente autorizzate dal Dirigente del Servizio Viabilità, varianti ai progetti finanziati sempre che le stesse non comportino mutazioni strutturali tali da snaturare l'intervento così come inizialmente programmato. Le varianti inoltre dovranno essere motivate da caso sopraggiunto e/o da circostanze straordinarie comunque non presenti, né preventivabili all'atto di presentazione della scheda iniziale. L'entità del contributo concesso rimane invariata anche se aumenta il costo dell'intervento.

Art. 11
(Obblighi e sanzioni)

Il contributo sarà revocato e le eventuali somme anticipate saranno recuperate con gli interessi di legge nel caso in cui:

- gli aiuti siano stati utilizzati in difformità o per scopi diversi da quanto previsto nei progetti finanziati;
- non siano state osservate le condizioni o prescrizioni cui è stata subordinata l'assegnazione del finanziamento;
- il comune beneficiario muti la destinazione e/o la classificazione della strada che ha beneficiato del finanziamento, entro 5 anni dal ricevimento della comunicazione di erogazione del saldo.

Art. 12
(Monitoraggio dei lavori)

L'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno si riserva di monitorare i lavori ammessi a contributo al fine di verificarne la puntuale e corretta esecuzione anche attraverso sopralluoghi dei tecnici del Servizio Viabilità. Nel caso in cui si riscontri una esecuzione di lavori non corretta o esecuzione effettuata su aree non contemplate in progetto o in variante, il contributo verrà revocato.

Art. 13
(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO A - CRITERI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

	CRITERI	
1	<p>Obiettivo fisico</p> <p>L'intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bitumatura / depolverizzazione e realizzazione di opere d'arte, regimazione acque, gabbionate, ecc. su strada già bitumata o su strada bianca => - solo bitumatura su strada già bitumata => - solo depolverizzazione / bitumatura su strada bianca => 	
2	<p>Addizionalità:</p> <p>Per comuni con numero di abitanti compreso tra 1.501 e 3.000 } =></p> <p style="padding-left: 150px;">=></p> <p>Per comuni con numero di abitanti inferiore a 1.500 } =></p> <p style="padding-left: 150px;">=></p> <p>Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più comuni, per l'applicazione dell'addizionalità si fa riferimento al comune con il minor numero di abitanti.</p>	<p>partecipazione comunale compresa tra 40% e 55%</p> <p>partecipazione comunale > 55%</p> <p>partecipazione comunale compresa tra 30% e 45%</p> <p>partecipazione comunale > 45%</p>
3	<p>Immediata cantierabilità dell'intervento: vengono favoriti interventi che garantiscano tempi di "cantierizzazione" più brevi in base al livello di definizione della progettazione (Livello di progettazione disponibile alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione: Preliminare, Definitivo, Esecutivo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Preliminare • Definitivo • Esecutivo
4	L'intervento integra un altro lavoro già realizzato dal comune lungo la stessa strada	<p>Si</p> <p>No</p>
5	La strada ha accesso diretto da una strada provinciale	<p>Si</p> <p>No</p>
6	La strada attraversa più comuni e la richiesta di contributo è presentata da almeno due dei comuni attraversati.	<p>Si</p> <p>No</p>
7	Il Comune (o almeno uno dei comuni, nel caso di domanda presentata congiuntamente da più comuni) ha preso in carico strade dal Consorzio di Bonifica Aso Tenna Tronto nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. *(fa fede la data del verbale di presa in carico)	<p>Si</p> <p>No</p>

